

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I<sup>^</sup>/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 co. 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/Gab del 19/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la nota prot. n. 1362 del 25/07/2017 (prot. A.R.T.A. n. 54963 del 26/07/2017) come integrata dalla nota prot. 1439 del 10/08/2017 (prot. A.R.T.A. n. 59582 del 17/08/2017), con la quale la **Ditta A&G S.r.l.** (nel seguito “proponente”) ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. l’istanza di procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto per il **“Progetto per l’ampliamento lato est della discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Principe del Comune di Camastra (AG)”** (nel seguito “progetto”), quest’ultimo costituito dai seguenti elaborati:

- A00 - Elenco Elaborati;
- A01 - Schede AIA;
- A02 - Copia autorizzazioni precedenti;
- A03 - Elenco dei codici CER;
- A04 - Computo metrico estimativo;
- D01 - Riferimenti cartografici;
- D02 - Tavola dei vincoli;
- D03 - Planimetria generale dell’impianto;
- D04 - Planimetria del bacino ante opera;
- D05 - Planimetria del bacino allestito e colmato;
- D06 - Ubicazione dei punti di monitoraggio;
- D07 - Sezioni;
- D08 - Planimetria della sistemazione finale;
- D09 - Fasi gestionali;
- D10 - Gestione delle acque meteoriche;
- D11 - Sistema di captazione del percolato;
- D12 - Sistema di captazione del biogas;
- R01 - Relazione tecnica;
- R02 - Studio geologico;
- R03 - Studio di impatto ambientale;
- R04 - Sintesi non tecnica;
- R05 - Piano di gestione operativa;
- R06 - Piano di gestione post-operativa;
- R07 - Piano di sorveglianza e controllo;
- R08 - Piano di ripristino ambientale;
- Avviso al pubblico;
- Dichiarazione sul valore delle opere;
- Certificazione di avvenuto versamento oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 66712 del 25/09/2017 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di procedibilità dell’istanza, di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp> oggi <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **20**) e di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che a seguito della citata pubblicazione dell’avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell’art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del 29/01/2019 (prot. D.R.A. n. 6617 del 30/01/2019), con cui il proponente ha trasmesso la certificazione di avvenuto versamento di un’integrazione degli oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il verbale della prima riunione della conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito CdS), tenutasi il 19/02/2019 presso i locali di questo Servizio, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota del 19/02/2019 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, recante parere di non competenza ai fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;

**VISTO** il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) n. 19/2019 del 06/03/2019 della C.T.S., trasmesso da quest’ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 15150 del 06/03/2019, recante richiesta di integrazioni;

**RICHIAMATO** il verbale della seconda riunione della CdS, tenutasi il 07/03/2019 presso i locali di questo Servizio, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 42358 del 05/03/2019 (prot. D.R.A. n. 15722 del 08/03/2019) della A.S.P. di Agrigento/Dipartimento di Prevenzione/Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, recante parere positivo senza condizioni ai fini igienico-sanitari reso ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 1222 del 05/03/2019 (prot. D.R.A. n. 15723 del 17/02/2020) della Comune di Camastra/Settore XII - Territorio e Ambiente, recante parere positivo ai fini della compatibilità urbanistica reso ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 10064 del 06/03/2019 (prot. D.R.A. n. 15726 del 08/03/2019) del Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti, recante parere positivo senza condizioni reso ai sensi della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la nota del 26/03/2019 (prot. D.R.A. n. 20528 del 27/03/2019) del proponente con cui sono stati trasmessi i seguenti elaborati, finalizzate a superare le criticità evidenziate nel P.I.I. n. 19/2019 nonché a fornire i chiarimenti richiesti nel corso seconda riunione della CdS:
- A03 - Elenco dei codici CER - REV1;
  - R05 - Piano di gestione operativa - REV1;
  - R09 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;
  - R10 - Report fotografico;
  - R11 - Piano di monitoraggio ambientale;
  - I01 - Impatto odori;
  - Chiarimenti e/o controdeduzioni al P.I.I. n. 19/2019;
  - Chiarimenti e/o controdeduzioni richiesti da A.R.P.A. Sicilia;
  - Chiarimenti e/o controdeduzioni richiesti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- VISTA** la nota prot. n. 14998 del 04/04/2019 (prot. D.R.A. n. 23283 del 05/04/2019) del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 7 (oggi Servizio 8) - Autorizzazioni Impianti Gestioni Rifiuti - A.I.A., recante richiesta di chiarimenti;
- VISTE** le note prot. n. 2053 del 02/05/2019 (prot. D.R.A. n. 32601 del 15/05/2019) e del 05/06/2019 (prot. D.R.A. n. 40096 del 11/06/2019) del proponente, con cui sono state trasmesse i seguenti elaborati:
- Chiarimenti e/o controdeduzioni richiesti da dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 7 (oggi Servizio 8) - Autorizzazioni Impianti Gestioni Rifiuti - A.I.A.;
  - R12 - Piano finanziario;
- VISTA** la nota del 20/10/2019 (prot. D.R.A. n. 69234 del 21/10/2019) della C.T.S., recante richiesta di chiarimenti riguardo la disponibilità delle aree di progetto in capo al proponente;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 11700 del 25/02/2020 del Servizio 1 D.R.A., con cui sono stati forniti alla C.T.S. i chiarimenti richiesti con la nota di cui al punto precedente specificando che il Dott. Antonio Mauro agisce in nome e per conto del proponente n.q. di Amministratore unico e legale rappresentante nonché di Amministratore giudiziario dell'intero compendio aziendale e del 49% delle quote sociali;
- ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 108/2020 del 15/04/2020 della C.T.S., trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 20290 del 17/04/2020, recante un primo esito negativo della V.I.A. effettuata sul progetto;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 21196 del 23/04/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 13 comma 1 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. e contestuale invito al proponente di presentazione osservazioni in merito al citato P.I.C. n. 108/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 2202 del 30/04/2020 (prot. D.R.A. n. 23249 del 02/05/2020) del proponente, con cui sono state trasmessi seguenti elaborati, recanti le osservazioni richieste con la nota di cui al punto precedente;
- A03 - Elenco dei codici CER - REV2;
  - D01bis - Riferimenti cartografici - Particolare;
  - R07 - Piano di sorveglianza e controllo - REV1;
  - R09 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - REV1;
  - R11 - Piano di monitoraggio ambientale - REV1;
  - R12 - Piano finanziario - REV1;
  - Chiarimenti e/o controdeduzioni al P.I.C. n. 108/2020;
  - Chiarimenti e/o controdeduzioni relativi al Piano di monitoraggio ambientale - REV1;
- ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 154/2020 del 20/05/2020 della C.T.S., trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 27571 del 21/05/2020, recante un secondo e definitivo esito positivo della V.I.A. effettuata sul progetto, costituito nella sua versione finale dai seguenti elaborati:
- A00 - Elenco Elaborati;
  - A01 - Schede AIA;
  - A02 - Copia autorizzazioni precedenti;
  - A03 - Elenco dei codici CER - REV2;
  - A04 - Computo metrico estimativo;
  - D01 - Riferimenti cartografici;
  - D01bis - Riferimenti cartografici - Particolare;
  - D02 - Tavola dei vincoli;
  - D03 - Planimetria generale dell'impianto;
  - D04 - Planimetria del bacino ante opera;
  - D05 - Planimetria del bacino allestito e colmato;

- D06 - Ubicazione dei punti di monitoraggio;
- D07 - Sezioni;
- D08 - Planimetria della sistemazione finale;
- D09 - Fasi gestionali;
- D10 - Gestione delle acque meteoriche;
- D11 - Sistema di captazione del percolato;
- D12 - Sistema di captazione del biogas;
- R01 - Relazione tecnica;
- R02 - Studio geologico;
- R03 - Studio di impatto ambientale;
- R04 - Sintesi non tecnica;
- R05 - Piano di gestione operativa - REV1;
- R06 - Piano di gestione post-operativa;
- R07 - Piano di sorveglianza e controllo - REV1;
- R08 - Piano di ripristino ambientale;
- R09 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - REV1;
- R10 - Report fotografico;
- R11 - Piano di monitoraggio ambientale - REV1;
- R12 - Piano finanziario - REV1;
- I01 - Impatto odori;

**RICHIAMATO** il verbale della terza riunione della CdS, tenutasi il 30/07/2020 in via telematica-modalità audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale è stato deciso di coinvolgere il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica/Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale riguardo la questione connessa alla destinazione urbanistica dell'area d'intervento (zona E - verde agricolo del vigente P.R.G. del Comune di Camastra) ed alla conseguente eventualità di considerare il progetto conforme ovvero in variante allo strumento urbanistico, e sono stati altresì acquisiti i seguenti pareri:

- nota prot. 60250 del 14/07/2020 (prot. D.R.A. n. 40666 del 17/07/2020) del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, di conferma della nota del 19/02/2019 recante parere di non competenza ai fini del vincolo idrogeologico reso ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;
- nota prot. n. 8000/3 del 29/07/2020 (prot. D.R.A. n. 43842 del 30/07/2020) del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana/Servizio 12 - Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento, recante parere positivo senza condizioni reso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 112738 del 29/07/2020 (prot. D.R.A. n. 43881 del 30/07/2020) del Dipartimento Regionale Tecnico/Servizio Genio Civile di Agrigento, recante comunicazione di impossibilità del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
- nota prot. n. 33718 del 30/07/2020 (prot. D.R.A. n. 44024 del 30/07/2020) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali, recante parere positivo con condizioni reso in merito a:
  - ✓ monitoraggio dei potenziali impatti ambientali, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - ✓ gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017;
  - ✓ modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni ai sensi dell'ambiente ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. n. 4110 del 06/08/2020 (prot. D.R.A. n. 46321 del 10/08/2020) del proponente, con cui sono stati trasmessi chiarimenti e controdeduzioni a seguito della terza riunione della CdS, in particolare volti a sostenere la conformità del progetto allo strumento urbanistico anche alla luce di una propria interpretazione delle modalità e del campo di applicazione, anche al caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 17 comma 3 della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTA** nota prot. n. 121661 del 19/08/2020 (prot. D.R.A. n. 48235 del 19/08/2020) del Dipartimento Regionale Tecnico/Servizio Genio Civile di Agrigento, recante parere di non competenza ai fini della compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 in accoglimento dei citati chiarimenti e delle controdeduzioni del proponente;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 68645 del 20/11/2020 di questo Servizio, recante richiesta di chiarimenti al Comune di Camastra e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. riguardo la questione connessa alla destinazione urbanistica dell'area d'intervento (zona E - verde agricolo del vigente P.R.G. del Comune di Camastra) ed alla conseguente eventualità di considerare il progetto conforme ovvero in variante allo strumento urbanistico;

**VISTA** la nota prot. n. 14967 del 19/11/2020 (prot. D.R.A. n. 68378 del 20/11/2020) del Comune di Camastra/Area III - Tecnico Manutentiva, con cui, in riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui al punto precedente, è stato

confermato il parere positivo ai fini della compatibilità urbanistica già reso ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con nota prot. n. 1222 del 05/03/2019 (prot. D.R.A. n. 15723 del 17/02/2020);

#### VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 71782 del 03/12/2020 di questo Servizio, indirizzata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A., recante sollecito di riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla citata nota prot. D.R.A. n. 68645 del 20/11/2020;

**RICHIAMATO** il verbale della quarta riunione della CdS, tenutasi il 18/02/2021 in via telematica-modalità audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale:

- non è stato possibile definire la questione connessa alla destinazione urbanistica dell'area d'intervento (zona E - verde agricolo del vigente P.R.G. del Comune di Camastra) alla luce delle posizioni contrastanti del proponente e del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti/Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A.;
- è stato considerato acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), l'assenso senza condizioni ai fini della V.I.A. del Comune di Camastra e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento/Settore Ambiente, entrambi assenti;
- è stato acquisito il parere di non competenza del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica/Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale, reso direttamente in sede di CdS *“stante che il Comune di Camastra ritiene che non necessita alcuna variante allo strumento urbanistico generale e nella considerazione che il medesimo comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, nonché alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”*;
- è stata acquisita la nota prot. n. 8491 del 18/02/2021 (prot. D.R.A. n. 9725 del 18/02/2021) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali, di conferma della nota prot. n. 33718 del 30/07/2020 (prot. D.R.A. n. 44024 del 30/07/2020) recante parere positivo con condizioni reso in merito a:
  - ✓ monitoraggio dei potenziali impatti ambientali, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - ✓ gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017;
  - ✓ modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni ai sensi dell'ambiente ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### RITENUTO

per quanto sopra, nelle more della definizione della questione connessa alla destinazione urbanistica dell'area d'intervento (zona E - verde agricolo del vigente P.R.G. del Comune di Camastra) ed alla conseguente eventualità di considerare il progetto conforme ovvero in variante allo strumento urbanistico, di poter concludere il procedimento relativamente alla V.I.A. con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

#### FATTI SALVI

vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

#### A TERMINE

delle vigenti disposizioni

### DECRETA

#### Articolo 1

Si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il **“Progetto per l'ampliamento lato est della discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Principe del Comune di Camastra (AG)”**, Codice Progetto **AG8\_RIF5**, Codice Procedura **20**, proponente **Ditta A&G S.r.l.**, a condizione che quest'ultimo ottemperi al seguente quadro prescrittivo:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto un elaborato cartografico in scala non inferiore a 1:2.000 indicante la distanza tra il centro abitato di Camastra, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada.), e la discarica sita in contrada Principe del medesimo comune. Detta distanza va misurata tra la recinzione della discarica e la delimitazione del centro abitato adottata dal Comune di Camastra ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune di Camastra

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Componenti/patrimonio culturale: beni culturali - paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere acquisito il parere definitivo sul progetto da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.
Termine avvio verifica ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	L'elenco dei codici EER ammessi in discarica predisposto dal proponente dovrà essere modificato mediante esclusione dei rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi (codice 01.01.02).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	/

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Con riferimento alla combustione del biogas, il soggetto gestore dovrà preliminarmente dimostrare l'impraticabilità del recupero energetico dello stesso.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	/

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam - In corso d'Opera - Post-operam
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con A.R.P.A. Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam, corso d'opera che per la fase post-operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad A.R.P.A., qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il soggetto gestore dovrà, inoltre, trasmettere periodicamente agli organi di controllo una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	In corso d'opera
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Componenti/fattori ambientali: atmosfera - rumore e vibrazioni

Oggetto della prescrizione	In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine e dai mezzi d'opera. A tal fine il proponente dovrà predisporre un Progetto Ambientale per la Cantierizzazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	Comune di Camastra

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Potranno essere accettati in discarica solo i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal Decreto M.A.T.T.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nel suddetto decreto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	/

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	La società proponente dovrà comunicare, con cadenza almeno trimestrale, all'Autorità ambientale della Regione Siciliana ed all'A.R.P.A. Sicilia la quantità di percolato prodotta e smaltita, nonché le risultanze della classificazione analitica del percolato prodotto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali - Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere mantenuto in esercizio un sistema automatizzato di allontanamento del percolato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo. È vietata, inoltre, ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali



Oggetto della prescrizione	Il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. In particolare, dovranno essere tenuti in piena efficienza i sistemi di captazione del biogas e del percolato nonché le strutture dedicate allo stoccaggio di quest'ultimo, sia nella fase operativa che post-operativa, nonché della rete per la raccolta delle acque di ruscellamento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	/

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	In caso di combustione del biogas prodotto, il soggetto gestore dovrà osservare le indicazioni tecniche di cui al punto 2.5 dell'Allegato 1) al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	/

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali - Mitigazioni
Oggetto della prescrizione	Nella realizzazione della copertura superficiale finale la società dovrà attenersi a quanto previsto nel punto 2.4.3 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.. Al fine di ridurre la produzione di percolato, la copertura finale potrà essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in assestamento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di dismissione dell'opera
Ente vigilante	A.R.P.A. Sicilia
Ente coinvolto	/

#### **Articolo 2**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 154/2020 del 20/05/2020 della C.T.S. citato in premessa, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

#### **Articolo 3**

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

#### **Articolo 4**

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti sarà assunta sulla base del presente provvedimento.

#### **Articolo 5**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dall'art. 1 del presente provvedimento e dai pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia per la verifica di ottemperanza, che sarà svolta secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A. approvato con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020.

Successivamente il proponente, entro i termini di validità disposti dall'art. 3 del presente provvedimento, dovrà trasmettere a questo Assessorato la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse,

comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto esecutivo depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

#### **Articolo 6**

Eventuali modifiche o estensioni del progetto dovranno essere trasmesse a questo Assessorato prima della loro realizzazione al fine di valutare se le stesse siano conformi agli eventuali limiti stabiliti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e di conseguenza se debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla medesima parte seconda.

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello oggetto del presente provvedimento, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

#### **Articolo 8**

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **20**), ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 01/04/2021

Firmato  
L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

**OGGETTO:** “Ampliamento lato EST della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c/da Principe nel territorio del Comune di Camastra (AG)”

**Sigla Progetto:** AG8 RIF5

**Proponente:** Ditta A&G s.r.l.

**Autorità Procedente:** Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Osservazioni ex art. 13 L.R. 21/05/2019, n. 7.

**Parere** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute nel *webdisk* e sul portale regionale.

#### **PARERE C.T.S. n. 154 / 2020 del 20/05/2020**

**Visto** l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n. 357 dell’8/03/1997 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**Vista** la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

**Visto** il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**Visto** il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**Visto** il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**Rilevato** che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**Letto** il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;



**Visto** il D. Lgs. 13/01/2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente 27/09/2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come integrato e parzialmente sostituito dal D.M. 24 giugno 2015;

**Vista** la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

**Vista** la nota trasmessa dalla ditta proponente, A.&G. s.r.l., assunta al prot. ARTA n. 54963 del 26/07/2017 recante “Istanza avvio procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008”;

**Vista** la nota trasmessa dalla ditta proponente, A.&G. s.r.l., assunta al prot. ARTA n. 59582 del 17/08/2017, con cui è stata fatta istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto in argomento, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Vista** la nota prot. n. 66712 del 25/09/2017 con cui il Servizio 1, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la procedibilità dell’istanza e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

**Vista** la “scheda C” inviata alla C.T.S. in allegato alla nota prot. n. 2656 del 15/01/2019 in cui si riporta che è stato dato avviso sul sito web dell’autorità competente (SI.VVI. in data 14.09.2017);

**Dato atto** che non sono pervenute alla C.T.S. osservazioni da parte del pubblico interessato;

**Visto** il progetto definitivo presentato, composto dei seguenti elaborati:

R01 Relazione tecnica

R02 Studio geologico

R03 Studio di impatto ambientale

R04 Sintesi non tecnica

R05 Piano di gestione operativa

R06 Piano di gestione post-operativa

R07 Piano di sorveglianza e controllo

R08 Piano di ripristino ambientale

A01 Schede AIA

A02 Copia autorizzazioni precedenti

A03 Elenco dei codici CER

A04 Computo metrico estimativo

D01 Riferimenti cartografici

D02 Tavola dei vincoli

D03 Planimetria generale dell’impianto

D04 Planimetria del bacino ante opera

D05 Planimetria del bacino allestito e colmato

D06 Ubicazione dei punti di monitoraggio

D07 Sezioni

D08 Planimetria della sistemazione finale

D09 Fasi gestionali

D10 Gestione delle acque meteo

D11 Sistema di captazione del percolato

D12 Sistema di captazione del biogas

**Visto** il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/02/2019 e trasmessa alla C.T.S. con nota prot. ARTA n. 11479 del 20/02/2019;



**Visto** il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 19 del 06/03/2019 con il quale sono state rilevate n. 24 criticità;

**Vista** la nota prot. n. 11563 del 06/03/2019 con cui l'ARPA ha formulato "*osservazioni e richiesta di integrazione*" e, con riferimento alla V.I.A., ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni sondaggi geognostici, rilevando, altresì, la mancanza tra gli elaborati progettuali del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo e del Piano di Monitoraggio Ambientale;

**Visto** il verbale dalla seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07/03/2019 e trasmessa alla CTS con nota prot. ARTA n. 15747 del 08/03/2019;

**Rilevato** che la società proponente, con propria nota datata 26/03/2019, trasmessa alla C.T.S. con nota ARTA n. 21726 del 01/04/2019, ha fatto pervenire osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato da ARPA, dalla C.T.S. in sede di parere intermedio, nonché alle osservazioni emerse in sede di conferenza dei servizi.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

1. Chiarimenti e/o controdeduzioni al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 19 del 06/03/2019 della CTS;
2. Chiarimenti e/o controdeduzioni alle Osservazioni/richieste di integrazioni da parte di ARPA Sicilia (rif. nota prot. 0011563 del 06/03/2019);
3. Chiarimenti e/o controdeduzioni Osservazioni esposte in sede di Conferenza di servizi del 7 marzo 2019 da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
4. Elaborato A03-v.2- Elenco CER modificato;
5. Elaborato R05-v.2- PGO modificato;
6. Elaborato integrativo R09- Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;
7. Elaborato integrativo R10-Report fotografico;
8. Elaborato integrativo R11 – Piano (progetto) di monitoraggio ambientale;
9. Elaborato I01 – Impatto odori.

**Vista** la nota assunta al protocollo ARTA n. 40096 dell'11/06/2019 con la quale il proponente ha trasmesso il piano finanziario;

**Vista** la nota di C.T.S., acquisita al Prot. ARTA 69234 del 21.10.2019, ove venivano evidenziate delle perplessità in ordine alla effettiva disponibilità delle aree in forza di provvedimenti della magistratura;

**Vista** la nota prot. ARTA n. 11700 del 25/02/2020 con la quale il Servizio I - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - ha trasmesso alla C.T.S. la diffida del proponente finalizzata alla conclusione del procedimento amministrativo, rispondendo alla predetta nota C.T.S.;

**Preso atto** che la società proponente si trova in amministrazione giudiziaria, giusto provvedimento del Tribunale di Palermo reso nell'ambito dei procedimenti penali n. 16682/2014 r.g.n.r. e 13176/2014 r.g. g.i.p., come si evince dalla dichiarazione sostitutiva CCIAA del 24/04/2019 a firma dell'amministratore unico;

**Visto** il Parere n. 108 del 15/04/2020 con il quale la C.T.S. ha espresso parere contrario riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "*Ampliamento lato EST della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c/da Principe nel territorio del comune di Camastra (AG)*";

**Considerato** che in sede emissione del parere conclusivo n. 108/2020 sono stati descritti i seguenti aspetti programmatici, progettuali ed ambientali:

#### **"1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO"**

*Il progetto ricade nella contrada Principe, in territorio comunale di Camastra (Ag) e, da un punto di vista del regime vincolistico, risulta localizzato su un'area:*

- *con destinazione urbanistica E (agricola), giusto parere favorevole di compatibilità destinazione urbanistica, prot. n. 1222 del 06/03/2019, rilasciato dal Comune di Camastra;*



- non interessata dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923, giusta dichiarazione resa dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento in sede di prima conferenza dei servizi (vd. all. 1 al verbale della Conferenza dei servizi del 19/02/2019);
- non è interessata dal Piano Regionale Parchi e Riserve;
- non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000;
- non interessata dal vincolo idrogeologico del P.A.I. adottato dalla Regione Siciliana né dalla fascia di rispetto di zone perimetrate nel Piano;

A livello paesaggistico, l'area è individuata nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento - "Area della pianura costiera occidentale, Area delle colline del trapanese, Area dei rilievi dei monti Sicani, Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo, Area delle colline della Sicilia centro-meridionale, Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina, Area delle pianure costiere di Licata e Gela" - e rientra nell'Ambito 10. Tutto il territorio comunale di Camastra è disciplinato dall'art. 52 delle Norme di Attuazione, Paesaggio locale 32 "Valle del Naro e Val Paradiso".

Con riferimento ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., si rappresenta che in sede di Conferenza dei servizi la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha depositato la nota prot. n. 1668 del 19/02/2019, con cui, dopo aver rilevato che presso i propri uffici non risultata trasmessa la documentazione progettuale, di talché l'impossibilità di effettuare l'istruttoria di competenza, ha ritenuto di evidenziare che "... da una verifica sommaria della discarica (immagini Google earth), un eventuale ampliamento verso Est della stessa, potrebbe interessare le aree sottoposte a vincolo Paesaggistico art. 142, lettera "c" del D.Lgs. 42/2004 (fascia 150 metri dall'argine del fiume Palma), soggetta a livello di tutela "2" dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, ricadenti nella provincia di Agrigento adottato con D.A. n° 7 del 29 luglio 2013".

## **2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Con il progetto in esame, la ditta "A&G s.r.l.", intende ampliare la discarica per rifiuti speciali non pericolosi della quale è titolare, ubicata in posizione attigua al sito oggetto dell'intervento.

"La realizzazione e gestione di tale discarica sono state autorizzate con DRS 139/2009 e DDG 760/2012. Nella discarica vengono depositati prevalentemente rifiuti inerti provenienti da operazioni di scavo o bonifica, perciò essa possiede un ruolo centrale e strategico nel sistema di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Agrigento" (cfr. Relazione tecnica, pag. 6).

Il progetto prevede l'ampliamento della discarica esistente, mediante la realizzazione di un ulteriore bacino destinato allo smaltimento dei rifiuti, per un volume aggiuntivo di circa 221.000 m<sup>3</sup>.

Il sito nella che ospita l'impianto di smaltimento occupa una superficie di circa 9 ha, per la gran parte occupati dall'attività attualmente in corso di esercizio e dalle strutture di viabilità e servizio, mentre la porzione del sito destinata all'ampliamento in progetto si estende per una superficie di circa 3 ha.

La tipologia di discarica è del tipo in trincea. Nello SIA è riportato che "la geometria del bacino di ampliamento è stata definita in modo da: massimizzare la quantità di rifiuti e minimizzare la superficie. I fattori che influenzano tale rapporto sono:

1. l'orografia della zona di interesse;
2. la massima altezza della discarica rispetto al piano di campagna, determinata dalle pendenze del sistema di chiusura;
3. la distanza minima tra la base della discarica e il massimo livello di falda;





4. la pendenza delle scarpate, che deve essere tale da garantire la stabilità nel tempo della discarica.

*Per il calcolo dei volumi di interesse, è stato utilizzato il metodo di calcolo delle sezioni ragguagliate”.*

*Il par. 4.2 dello SIA descrive sommariamente i lavori necessari per la formazione dell’invaso, che consistono essenzialmente in scavi di profilatura e riporti, per garantire “il massimo della stabilità dei manufatti realizzati”.*

*“Così come riportato nella relazione tecnica, le modalità di smaltimento, nella discarica in esame, consistono nell’interramento quotidiano in modo controllato dei rifiuti. L’accumulo dei rifiuti sarà eseguito con criteri di elevata compattazione al fine di evitare successivi fenomeni di instabilità. La sequenza di deposizione e compattazione del materiale avverrà per strati dell’altezza di circa m 1,00 – 1,50 continuando progressivamente sino a giungere alle quote di progetto previste. Successivamente, vengono ricoperti con uno strato di terra dello spessore minimo di 20 cm per evitare dispersioni dovuti al vento e ridurre la formazione di cattivi odori; periodicamente si procede alla disinfezione per impedire la proliferazione di insetti e piccoli animali, e quindi per garantire l’igiene dell’ambiente circostante.*

*In particolare, la modellazione dell’attuale area si svolgerà secondo le seguenti fasi:*

- *scotico del terreno in situ e perimetrazione dell’area di interesse;*
- *scavo dall’attuale piano campagna a profondità variabile per la conformazione dell’area di abbancamento;*
- *posa di uno strato di argilla avente permeabilità inferiore a  $1E-9$  m/s;*
- *sistemazione delle sponde del bacino con pendenze massime pari a  $1/3$  ( $18^\circ$ );*
- *realizzazione delle rampe di servizio;*
- *posa dello strato di impermeabilizzazione.*

*Mediante specifiche rampe di servizio viene garantito l’accesso all’interno del bacino di abbancamento, che presenta una forma abbastanza regolare. Le pareti interne risultano caratterizzate da una pendenza non superiore ai  $18^\circ$  per evitare problemi di stabilità delle sponde.*

*Nella prima fase di coltivazione la rampa garantisce l’accesso degli automezzi al fondo vasca per lo scarico, facilitando le operazioni di messa a dimora dei rifiuti, ed evitando l’eventuale fenomeno di dispersione eolica. Tale condizione verrà soddisfatta anche durante tutta la fase operativa della discarica, in quanto le rampe di servizio previste rappresentano dei percorsi obbligati tali da garantire persino la coltivazione dell’alveolo, senza che il transito dei mezzi avvenga sopra i rifiuti”.*

*Le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto sono riassunte nell’elaborato di progetto “A03 - Elenco dei Codici CER, vers. 02 del 26/03/2019” che ha sostituito l’originale elaborato “A03 - Elenco dei Codici CER, vers. 01 del 10/03/2017”, a seguito delle integrazioni progettuali come infra riportato:*



CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento





05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 13 03	nerofumo
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27



10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 09 03	scorie di fusione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07



17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)



19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

Lo SIA riporta, altresì, le informazioni relative all'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, così costituito (pagg. 177-178):

**FONDO**

- strato di argilla dello spessore > 1mt
- geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5 mm;
- strato drenante in ghiaia dello spessore di 50 cm.

**PARETI**

- strato di argilla dello spessore > 1mt
- geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5 mm;
- geocomposito drenante.

Relativamente alla copertura finale, la stessa "sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:

- strato superficiale di copertura con spessore minimo di 1 m, tale da favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- strato drenante con spessore minimo di 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere sottostanti di cui ai punti successivi;
- strato di argilla compattato dello spessore minimo di 0,5 m e di conducibilità idraulica di almeno 1 E-8 m/s o con caratteristiche equivalenti;
- geomembrana in HDPE dello spessore di 1mm;
- geocomposito drenante del gas e di rottura capillare;
- strato di regolarizzazione, con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti".

Le acque meteoriche verranno raccolte mediante canalizzazioni "dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni".

Inoltre, è prevista la realizzazione di un sistema di raccolta del percolato, costituito da una tubazione principale fessurata in HDPE DN 315 PN10, posata sul fondo impermeabile ed avente la funzione di raccogliere e allontanare rapidamente fuori dalla discarica il percolato raccolto e da un sistema di tubazioni secondarie in HDPE, avente la funzione di agevolare il movimento del percolato verso il collettore principale. La tubazione principale proseguirà sino ad arrivare ai serbatoi di stoccaggio.

Sono previsti, inoltre, dei serbatoi per lo stoccaggio provvisorio del percolato, destinato ad essere allontanato tramite autobotte ad un impianto di smaltimento autorizzato (pagg. 179 - 180 SIA).

Relativamente alla captazione e smaltimento del biogas lo SIA (par. 4.2.4) riporta che: "La natura e la tipologia di rifiuti che si intende trattare nell'impianto, consentono di escludere la possibilità di formazione di biogas da discarica, in quantità tali da giustificare la realizzazione delle opere di captazione e smaltimento del biogas. Tuttavia, in fase di progettazione, viene ugualmente trattato l'argomento, allo scopo di una corretta gestione qualora se ne dovesse riscontrare la necessità".



*Per le cosiddette opere accessorie (opere di recinzione e varchi carrabili, schermatura a verde, uffici e box pesa, impianto di illuminazione, vasca di prima pioggia, vasca Imhoff, stazione meteo, pesa a ponte, deposito carburante, lavaggio ruote, sistema di videosorveglianza, presidi antincendio) lo SIA riporta che: “Trattandosi di un intervento di ampliamento di una discarica esistente e, attualmente in esercizio, tutte queste strutture e impianti risultano già esistenti, realizzati contestualmente alla realizzazione del bacino in fase di gestione operativa. Essi risultano assolutamente efficienti e, normalmente, sufficienti allo scopo. Alcune di tali strutture e/o impianti, per lo scopo del presente progetto, necessitano essere integrati e/o ampliati”.*

*Al progetto è allegato il Piano di ripristino ambientale (elaborato R08) in cui vengono illustrati gli interventi tecnici relativi al recupero della copertura finale, alla messa a dimora di piante arboree e arbustive ed alla manutenzione prevista per cinque anni dall'impianto delle specie vegetazionali.*

### **3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

*Nello SIA viene indicato che nel quadro di riferimento ambientale del progetto “vengono descritti ed analizzati gli aspetti dell'ambiente fisico, la climatologia, l'idrogeomorfologia, la geologia, l'ambiente biologico, l'ambiente antropico e la relativa disciplina urbanistica, il paesaggio e le condizioni “al contorno” del sito con riferimento ad altre infrastrutture esistenti in loco”.*

*La lista delle componenti ambientali ed antropiche trattate nello SIA sono:*

- Ambiente fisico;
- Paesaggio e beni ambientali;
- Rumore e vibrazioni;
- Odori e biogas;
- Emissioni dei mezzi;
- Emissioni di polveri;
- Qualità dell'aria;
- Percolato;
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- Popolazione e aspetti socio-economici;
- Viabilità;
- Effetti socio-economici del progetto;
- Archeologia;
- Salute Pubblica;
- Vegetazione e flora;
- Fauna.

*Lo SIA analizza la situazione della viabilità esistente, evidenziando che “nei pressi della discarica oggetto del presente studio, è possibile individuare le seguenti strade principali: E931 (a Sud), SS410 (ad Ovest), SP46 (a Nord) e SP63 (ad Est). Nello specifico, la strada che permette l'accesso diretto alla discarica è la strada provinciale n° 5, che collega la SS410 alla SP63. [...] Al fine di verificare la compatibilità del progetto con la viabilità attuale, è opportuno evidenziare che l'ampliamento non comporta un aumento mezzi e quindi, non ci sarà un aggravio dell'impatto sulla viabilità attuale. Inoltre, è importante precisare che alla dismissione della discarica, il flusso di traffico ritornerà ad essere quello precedente, potendo definire, così, l'impatto sulla viabilità reversibile al termine dell'attività”.*

*Dal punto di vista geologico e geomorfologico, gli studi specialistici allegati al progetto concludono che “Nell'intorno e nell'area ove sarà realizzata la vasca non sono stati rilevati dissesti d'alcun tipo e dal raffronto con le cartografie del P.A.I. risulta che l'area di costruzione e al di fuori dalle aree censite a vario grado di pericolosità e di rischio. Il versante risulta stabile e privo di segni riconducibili all'evoluzione di un sistema franoso, pertanto in tali condizioni*





*geomorfologiche e espresso un giudizio favorevole circa la fattibilità dell'intervento. Dal punto di vista idrogeologico, considerate le valutazioni di carattere idrogeomorfologiche fatte ai precedenti paragrafi, che il sito è bene drenato e fuori dalle aree esondabili e/o alluvionabili, che è assente falda sul sito d'imposta della nuova vasca, si può asserire con certezza che quanto in progetto non interferirà in alcun modo con l'assetto idrogeologico presente non modificando in alcun modo le attuali condizioni di deflusso superficiali e sotterranee e non variando le condizioni di stabilità dell'area. Pertanto alla luce degli studi e delle indagini eseguite considerato che non vi sono pericoli di inondazione nel lotto in esame, che lo stesso è ben drenato grazie alla sua elevata permeabilità ed alla conformazione morfologica del podere e che non vi sono condizioni d'instabilità generali, si ritiene che non vi siano condizioni ostative alla realizzazione di quanto in progetto", concludendo che "si può senz'altro assicurare la idoneità geologica del sito ad ospitare la struttura in progetto". (cfr. Studio geologico, R02, pag. 14).*

*Nella fase di cantiere le emissioni di polveri saranno sostanzialmente legate alla movimentazione del terreno in situ, circoscritto all'area del cantiere. In considerazione che la movimentazione di terreno combinata all'azione eolica può aumentare la concentrazione di polvere nelle aree circostanti al cantiere, si prevede la bagnatura delle superfici durante le fasi di movimentazione di terreno e transito mezzi.*

*"Durante la fase di gestione della discarica le lavorazioni che vengono eseguite, sia per le tipologie dei materiali trattati, sia per le lavorazioni effettuate all'interno dell'impianto, causano emissioni di polveri di diversa natura. Nel caso in cui le polveri siano prodotte dalla movimentazione di rifiuti bisogna prevederne la nocività.*

*In particolare la produzione delle polveri durante la fase di gestione è essenzialmente dovuta:*

- Transito dei mezzi in entrata e in uscita dal sito dell'impianto (polvere trasportata e alzata dai mezzi pesanti che percorrono le strade dell'impianto)*
- Attività di scarico dei rifiuti all'interno dei lotti predisposti allo stoccaggio definitivo;*
- Attività di movimentazione e compattazione dei rifiuti;*
- Attività di scarico e carico e movimentazione degli inerti necessari al ricoprimento giornaliero dei rifiuti"*

*Altre immissioni in atmosfera sono rappresentate da odori e biogas. Secondo lo SIA (pag. 149), "...non risultano impatti né per la popolazione di Camastra, né per la popolazione di Palma di Montechiaro. Per quanto riguarda, invece, gli operatori che lavoreranno nella discarica, l'impatto sarà legato all'eventuale dispersione accidentale di percolato, mentre le emissioni odorigene, dovute alla putrescibilità dei rifiuti ed alla formazione del biogas". Nella fase di gestione della discarica "...gli odori risultano dovuti essenzialmente alle sostanze volatili contenute nel biogas che si genera dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti ed in maniera marginale al traffico veicolare degli automezzi utilizzati per il conferimento. In funzione dei modesti quantitativi di rifiuti biodegradabili prevedibili, si ritiene di scartare la soluzione di pozzi verticali realizzati in elevazione durante la gestione della discarica. Non si esclude, comunque, la soluzione dei pozzi verticali trivellati a fine gestione operativa. In questo modo si vuole prevenire la richiesta della previsione di un sistema di captazione del biogas la cui eventuale realizzazione sia condizionata all'effettivo riscontro della presenza di metano nelle quantità minime necessarie a mantenere una torcia."*

*Il problema delle eventuali dispersioni delle polveri durante la fase della gestione dell'impianto sarà affrontato nel rispetto del D.P.R. 303/56 e del D.M. 12 luglio 1990 Sulla componente "rumore" il proponente esamina la questione con uno studio dedicato. In fase di realizzazione della nuova vasca, i rumori principale saranno quelli provocati dai macchinari di scavo e dagli automezzi in transito nell'area del cantiere. "Durante la fase di gestione operativa della discarica i*



*rumori presenti saranno principalmente dovuti alle operazioni di compattazione ed interrimento dei rifiuti e al transito dei mezzi di conferimento presso la discarica, rumori comunque già presenti nell'area in quanto l'opera da realizzare è un ampliamento della discarica già presente. In fase di gestione dunque non ci sarà alcuna modifica dello stato di fatto. Generalmente il traffico veicolare indotto dai mezzi per il conferimento dei rifiuti sarà presente per 6 giorni alla settimana e su un turno di 8 ore, e dunque sempre in fascia diurna” (par. 3.3.8 SIA).*

*“Durante la fase di gestione di post chiusura le uniche sorgenti rumorose che presumibilmente saranno presenti, saranno dovute agli automezzi che verranno utilizzati per l'asportazione del percolato e l'impianto di aspirazione e combustione del biogas, il cui effetto è trascurabile” (par. 3.3.9 SIA)*

*In relazione alla vegetazione locale, lo SIA riporta che: “Dall'esame della carta dell'Uso del Suolo realizzata secondo le linee guida di Corine Land Cover 2000, l'area destinata ad accogliere l'opera ricade in parte in una fascia definita come “Frutteti (impianti arborei specializzati per la produzione di frutta)” (cod. 222) e in parte in una fascia definita come “vigneto” (cod. 221).*

*Il paesaggio predominante risulta fortemente antropizzato, a causa, oltre che dall'attività della discarica, anche dalla presenza di attività sia agricole che zootecniche che influenzano, alterandolo, il paesaggio naturale. Infatti la presenza di un mosaico misto di monoculture (oliveti, vigneti, seminativi, ecc.) che naturalmente non attecchirebbero, o comunque non con queste densità e strutture, rappresentano l'estremizzazione delle coltivazioni artificiali... All'interno dell'area interessata dalla valutazione, quindi, vi sono varie tipologie di vegetazione, in cui possiamo trovare elementi di varia natura tra cui elementi arborei legati alla vecchie colture presenti nel luogo come la vite e l'olivo, la presenza nelle aree marginali di colonie di *Rhus coriaria*, il sommacco siciliano, una specie arbustiva tipica delle aree aride e rocciose, o comunque con poco suolo, specie cespugliose tipiche degli ambienti xerici, caratterizzate da diverse varietà, e da specie annuali sinantropiche, la cui evoluzione e sopravvivenza è avvenuta contemporaneamente con l'evolversi delle attività antropiche in tutto l'intorno... Nelle zone marginali perimetrali e nelle zone meno battute all'interno dell'area di progetto, riscontriamo la presenza di comunità vegetali in cui rientrano le formazioni nitrofile con specie erbacee di grossa taglia legati ad ambienti degradati”.*

*La fauna rappresentativa dell'area di progetto è esposta nella sezione 3.16 dello SIA: “Tra i Vertebrati sono presenti i rappresentanti dei Mammiferi, quale la Donnola (*Mustela nivalis*), il Riccio (*Erinaceus europaeus*), l'Istrice (*Hystrix cristata*), il Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*), la Lepre (*Lepus europaeus*), la Volpe (*Vulpes vulpes*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), il Gatto selvatico (*Felis sylvestris*) il Ratto (*Rattus rattus*), l'Arvicola (*Arvicola terrestris*), e varie specie di Gatti e Cani inselvatichiti. La maggior parte di questi macromammiferi sono presenti in tutta l'area vasta; si tratta, però, di specie particolarmente adatte ad habitat di carattere boschivo o arbustivo, cioè in grado di trovare l'optimum ecologico all'interno di un ecosistema più complesso, caratterizzato dalla presenza di elementi vegetali arborei e/o arbustivi, considerando le aree, come quella sottoposta a valutazione, come marginali. I rappresentanti della fauna invertebrata sono meno appariscenti ma ciononostante di notevole interesse ecologico e biogeografico; sono ben rappresentate tutte le classi di invertebrati, in particolare gli Insetti: Lepidotteri, Coleotteri, Ditteri, Ortotteri ecc.”.*

*Lo SIA rappresenta, inoltre, che “Per quanto riguarda la discarica oggetto di studio non sono previste, al suo interno, né sostanze in grado di poter generare radiazioni ionizzanti, né tantomeno impianti tali da generare onde elettromagnetiche ricadenti nella categoria di radiazioni non ionizzanti. Per tale ragione l'impatto legato alle radiazioni è da considerarsi nullo”.*

*Dal punto di vista degli effetti di carattere socio-economico, “L'ampliamento della discarica incide inevitabilmente sull'economia non solo del comune di Camastra, ma in generale di tutto*



*l'Hinterland. Oltre all'incremento della forza lavoro necessaria sia in fase di cantiere che di gestione della discarica, sono presenti una serie di benefici indiretti per le comunità che insistono in questa zona. Da un punto di vista strettamente economico una delle voci di spesa che maggiormente incide sui bilanci comunali è sicuramente la gestione dei rifiuti. La possibilità di poter conferire i rifiuti in una discarica vicina, ovviamente, abbatte i costi legati al trasporto degli stessi, che in genere è ingente. L'altro beneficio è di carattere ambientale, infatti se da una parte la costruzione di una discarica provoca, almeno nelle aree più prossime alla stessa, un impatto ambientale dovuto alla modifica dell'ecosistema naturale, che in questo modo viene antropizzato, dall'altra parte riducendo le distanze che i mezzi devono percorrere per conferire i rifiuti, si ha una riduzione delle emissioni dei mezzi che rappresentano un'aliquota consistente dell'inquinamento dell'aria".*

#### **4. PIANO DI MONITORAGGIO E PIANO DI RIPRISTINO**

*Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) è stato oggetto di integrazione documentale da parte del proponente a seguito delle osservazioni formulate dell'ARPA in sede di Conferenza dei servizi (elaborato R11 del 25/03/2019).*

*Il PMA predisposto dal proponente è articolato sulle seguenti quattro componenti: rumore, atmosfera (polvere ed emissioni diffuse), risorsa idrica (acque superficiali e sotterranee) e rifiuti, e si pone come obiettivo quello "di garantire il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive e di verificare l'efficacia delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente".*

*Con riferimento alla componente rumore, il PMA "...mira a controllare e gestire le fasi di lavorazioni in termini di emissioni sonore. Il monitoraggio in fase di esercizio avrà lo scopo di verificare le emissioni sonore dei:*

- *Macchinari;*
- *Impianti installati.*

*Saranno svolte apposite campagne fonometriche, che dovranno confermare i risultati delle simulazioni svolte e riportate nella VIA.*

*Le campagne fonometriche avranno cadenza almeno annuale e comunque ripetute ogniqualvolta si registri una variazione di:*

- *Macchinari;*
- *Impianti installati;*
- *Attività"*

*Il piano prevede l'installazione di otto punti di monitoraggio, quattro all'interno e quattro all'esterno della discarica.*

*Con riferimento alla componente atmosfera, il PMA si articola in tre fasi temporali: ante operam (MAO), in corso d'opera (MCO) e post operam (MPO).*

*In particolare, il monitoraggio riguarderà le polveri, le emissioni in atmosfera e le emissioni di biogas dal terreno. Rispetto al biogas il PMA riporta che "L'impianto oggetto di studio non prevede la costruzione di opere per la captazione del biogas, in quanto le quantità previste non sono tali da giustificare l'impiego. Comunque sia il gestore dell'impianto ha l'obbligo di monitorare eventuali fughe di biogas dal terreno, mediante quattro punti di controllo a valle (lato Est) e 2 punti ai due lati esternamente all'area della discarica [...] Per ciò che concerne il livello di guardia, relativamente alla presenza del biogas nei punti di campionamento del terreno, esso si considera superato quando il contenuto di CH<sub>4</sub> raggiunge il valore soglia di 10.000 ppm".*





*Con riferimento alla risorsa idrica “i parametri da monitorare siano stati scelti in ottemperanza alla tabella 1 dell’Allegato 2 al D.Lgs. 36/03, mentre i valori di concentrazione limite sono quelli riportati al Paragrafo 3 dell’Allegato 1 al DM 471/991 (vedi anche Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”.*

*Inoltre, il PMA prevede “la raccolta di campioni di percolato da sottoporre a determinazioni volte alla caratterizzazione delle quantità prodotte e della qualità. Parallelamente si procederà al controllo delle acque superficiali in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica. I campioni di percolato saranno prelevati separatamente in ciascun punto in cui esso fuoriesce dall’area. Le misure delle quantità di percolato prodotto saranno correlate con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato. La caratterizzazione della qualità del percolato verrà effettuata mediante il monitoraggio di parametri fisico-chimici appositamente individuati in accordo con l’Autorità Competente, in funzione della tipologia di rifiuti depositati in discarica. [...] Le acque meteoriche di ruscellamento, di dilavamento di piazzali e viabilità sono convogliate attraverso un sistema di drenaggio superficiale verso la vasca di prima pioggia per come previsto in progetto. Il ricettore finale è costituito dal suolo”.*

*Infine, “i rifiuti prodotti saranno suddivisi in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in ingresso e in uscita saranno tenute presso l’impianto” (pag. 33 del PMA).*

*Il Piano di ripristino (elaborato R08) prevede che “Gli interventi di sistemazione del sito avverranno in due fasi successive, ossia, una fase transitoria ed una definitiva. La fase transitoria prevede interventi che mascherino la coltivazione della discarica durante il suo regolare esercizio. La fase definitiva [...] prevede interventi successivi alta fase di esaurimento delta discarica, quindi, post-mortem, con la finalità di ricostruire una fitocenosi naturaliforme che possa anche essere utilizzata per rifugio dell’avifauna, nonché per la nidificazione e l’alimentazione della stessa”.*

*Le zone d’intervento interessate sono l’rea di collegamento tra la discarica e la strada di accesso, il perimetro dell’area di abbancamento dei rifiuti, la zona in sponda della copertura finale la zona in piano della copertura finale.*

*“Lungo il perimetro dell’area interessata all’abbancamento dei rifiuti sarà realizzata una siepe frangivento con un impianto unifilare di Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*), che avrà anche la funzione di ridurre l’impatto visivo dell’area di stoccaggio dei rifiuti.*

*Il piano prevede la piantumazione di specie arbustive ed arboree e la manutenzione delle aree per i primi cinque anni dall’impianto, come riportato nel paragrafo 2.3, con l’utilizzo delle seguenti specie: *Rosa canina*, *Spartium iunceum*, *Capparis spinosa*, *Olea europea*, *Atriplex hatimus*.*

*Inoltre “si propone l’utilizzo di specie arboree quali il Mandorlo (*Prunus dulcis*) e l’ulivo (*Olea europea*)”.*

**Viste** le motivazioni a supporto del sopra richiamato parere della C.T.S., riportate al punto 5 - Valutazioni finali - lett. A) - H), relative, sinteticamente, alle seguenti questioni:

- A) Sul vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), gravante sull’area*
- B) Sulla coerenza dell’impianto con il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)*
- C) Sulla ammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti prevista in progetto*
- D) Sulla produzione di biogas*
- E) Sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo*
- F) Sul Piano finanziario ex art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003*
- G) Sul Piano di sorveglianza e controllo (PSC)*



*H) Sul Piano di Monitoraggio Ambientale”*

**Viste** le valutazioni finali esposte nel parere della C.T.S. n. 108 del 15/04/2020 e riportate di seguito:

**“5. VALUTAZIONI FINALI**

*Tenuto conto degli elaborati progettuali prodotti in fase di presentazione dell’istanza ed in sede di successiva integrazione, anche a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 19 del 06/03/2019, nonché dagli altri organi partecipanti alla conferenza dei servizi, si rileva che il proponente ha provveduto ad inoltrare osservazioni e documentazione integrativa che, alla luce della valutazione finale del progetto, non superano, comunque, le questioni di seguito esposte.*

**A) Sul vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c) gravante sull’area**

*La questione è stata sollevata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, con nota prot. n. 1668 del 19/02/2019 e richiamata nella criticità n. 3 del P.I.I. della C.T.S. n. 19 del 06/03/2019.*

*Il proponente ha riscontrato la superiore circostanza mediante controdeduzioni precisando che “l’area d’intervento non rientra in aree sottoposte a vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 lettera “c” del D.Lgs. 42/2004, così come si evince dagli elaborati progettuali, e precisamente nell’elaborato D02, che riporta chiaramente i vincoli esistenti sull’area di intervento come riportati nel SITR della Regione Siciliana” e concludendo che “l’area di intervento NON interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico”.*

*Si segnala, altresì, che tra la documentazione amministrativa non si riscontra il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento oltre a quello “preliminare” di cui alla nota prot. n. 1668 del 19/02/2019.*

*Dall’esame della documentazione progettuale, comparata con le cartografie del SITR della Regione Siciliana, si evince che il “bacino di abbancamento” dei rifiuti risulta posizionato fuori dalla cosiddetta “fascia di rispetto” di 150 metri in argomento, ma anche che una porzione dell’area in disponibilità del proponente rientra certamente nella zona vincolata, con livello di tutela 2 e conseguente impossibilità di utilizzare la stessa per le attività dell’impianto.*

*Peraltro, il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (all. 1, punto 2.1) tra i criteri di ubicazione delle discariche esclude i “territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” (oggi D. Lgs. n. 42/2004).*

**B) Sulla coerenza dell’impianto con il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)**

*Il PRGRS, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30/09/2004 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Regione n. 10 del 21/04/2017, fissa i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi.*

*Tra i suddetti criteri figura anche la distanza dai centri abitati, fissata nella misura minima di 3 km dai siti in cui vengono svolte le operazioni di smaltimento e recupero.*

*L’enunciato criterio di localizzazione stabilisce espressamente che “le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto al perimetro del centro abitato”, con quest’ultimo definito come “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”, giusto art. 3, comma 1, punto 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.*

*Nella relazione tecnica del progetto (pag. 9) è riportato che “Il sito è situato in contrada Principe, a circa km 3,5 in direzione Sud-Est, del centro abitato del comune di Camastra e circa km 5,5, in direzione Nord-Est, del centro abitato di Palma di Montechiaro”. Sullo stesso punto, nello SIA è riportato che “Il centro abitato più vicino, alla discarica in oggetto, è il paese di Camastra che si*



*trova circa a 3 km di distanza...” nonché, prendendo a riferimento il comune di Camastra, “la distanza in linea d’aria fra il comune e la discarica supera i 3 km, pertanto nel rispetto della normativa vigente” (vd. pagg. 107 e 136).*

*Dalla comparazione delle figure 6, 10, 40 e 65 dello SIA emerge che la misurazione di detta distanza, però, è effettuata dal proponente non già dal perimetro esterno della discarica, come previsto dal citato PRGRS, bensì dall’interno della stessa, metodo non consentito dal citato Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e che determina, ictu oculi, una non corretta contrazione della distanza minima necessaria per la realizzazione della discarica.*

*Il criterio in argomento è del tipo “escludente”, come definito dal cap. 9, punto 2) del PRGRS ed “esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti” e si applica al progetto in esame in quanto trattasi di struttura presso la quale vengono conferiti anche rifiuti putrescibili/fermentescibili (ad es. codici CER 19.06.04, 19.06.06, 19.05.01, 19.05.02) produttivi di biogas.*

*Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003 è condizione essenziale per il rilascio dell’autorizzazione che “il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente” (oggi art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), circostanza non verificabile, per le ragioni sopra esposte.*

**C) Sulla ammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti prevista in progetto.**

*A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, attuativo della Direttiva Comunitaria “Discariche” 1999/31/CE, vige l’applicazione del principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo previo trattamento e naturalmente nel rispetto del criterio di gerarchia del trattamento, in base al quale lo smaltimento è un processo finale, meramente residuale.*

*La legge 28/12/2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, ha introdotto con l’art. 48 una disposizione che modifica l’art. 7 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, affidando all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.*

*Con D.M. del MATTM del 27/09/2010, aggiornato con successivo decreto del 24/06/2015, si è proceduto alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’Ambiente 03/08/2005.*

*Il proponente, in sede di integrazioni, ha provveduto alla rimodulazione dell’elenco CER, relativamente ai rifiuti che si intendono ammettere in discarica, giusto elaborato A03 - Elenco dei Codici CER, vers. 02 del 26/03/2019 che ha sostituito l’originale elaborato l’elaborato A03 - Elenco dei Codici CER, vers. 01 del 10/03/2017, riducendo le tipologie di rifiuti conferibili e sul quale si formulano le seguenti osservazioni:*

**1)** *Dall’esame del nuovo elenco prodotto dal proponente, comunque, si rileva che alcune tipologie di rifiuto non risultano ammissibili, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.*

*Le tipologie di rifiuti non ammesse in discarica sono individuate dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 36/2003. Ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, quanto contenuto in detto articolo deve però essere necessariamente aggiornato sulla base dei nuovi criteri stabiliti dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall’allegato al regolamento 2014/1357/UE (tenendo conto della tabella di conversione tra classificazione secondo la direttiva 1967/548/CEE e regolamento 2008/1272/CE di cui all’allegato VII di quest’ultimo regolamento).*



*L'analisi dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE ha portato a stilare una lista di codici la cui descrizione indica un automatico divieto di smaltimento; i rifiuti individuati da tali codici rientrano, infatti, in base a quanto riportato nella relativa descrizione, nelle esclusioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2003.*

*In particolare, dal confronto dell'elenco predisposto dalla ditta A&G s.r.l. con quello di cui alla tabella 2 del Manuale/Linee guida ISPRA n. 145/2016 (elenco stilato unicamente sulla base della descrizione riportata, per ciascun codice, dalla decisione 2000/532/CE), si rileva che non sono ammissibili in discarica i rifiuti individuati dai seguenti codici CER:*

- 02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08;
- 19.02.10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09.

*Inoltre, l'art. 226, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che "È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio". In virtù delle predette disposizioni, i rifiuti distinti ai codici CER*

- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti

*e ricompresi nell'elenco predisposta dalla ditta proponente, non sono conferibili in discarica.*

**2) Il comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica "solo dopo trattamento".**

*Nell'impianto si prevede, altresì, lo smaltimento anche di rifiuti speciali e specificatamente di rifiuti fangosi individuati dai seguenti codici CER:*

*01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci*

*01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06*

*01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06*

*02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*

*02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti*

*02.03.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*02.04.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*02.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*02.06.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*02.07.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*

*03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*

*03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10*

*05.01.10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*

*06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02*

*07.01.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11*

*07.02.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*

*07.03.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*

*07.04.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11*

*07.06.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*

*07.07.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11*

*08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*

*10.01.07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi*

*10.01.21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*

*10.02.14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13*

*10.02.15 altri fanghi e residui di filtrazione*

*10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*

*10.12.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*

*10.12.13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

*10.13.07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*





*10.13.14 rifiuti e fanghi di cemento*

*11.01.10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*

*17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05*

*19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*

*19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*

*19.08.12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11*

*19.08.14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*

*19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua*

*19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione*

*19.09.06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico*

*19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*

*19.13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*

*19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

*Per detta tipologia di rifiuti allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25%, ai fini dello smaltimento in discarica, si rende sempre necessario il preliminare trattamento di disidratazione. Per determinare se un rifiuto si trova allo stato liquido si può fare riferimento alla procedura di cui all'appendice C della Norma UNI 10802:2013, come previsto dall'Allegato 3 al DM 27/09/2010, come modificato dal DM 24/06/2015.*

*Sul punto, l'art. 6 del DM 27/09/2010, come modificato dal DM 24/06/2015, che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevede, tra l'altro, che "nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5".*

*Dal progetto nulla si evince in ordine alle superiori questioni né, eventualmente, sui principi di "gerarchia" nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che costituiscono, com'è notorio, la migliore opzione ambientale.*

*Invero, lo stesso art. 127 del T.U.A. stabilisce che "Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato".*

*La questione del recupero in luogo dello smaltimento per alcune categorie di rifiuti, affrontata dalla C.T.S. anche in sede di P.I.I. (cfr. criticità n. 19), assume rilievo in relazione, ad esempio, alla possibilità alternativa di gestione dei fanghi di depurazione reflui urbani in agricoltura o mediante produzione di compost, ma dette possibilità non sono nemmeno prese in considerazione dal proponente che, di contro, intende ammettere in discarica categorie di rifiuti estremamente numerose ed eterogenee, con conseguente riduzione temporale della saturazione dell'impianto.*

**3) Nell'elenco dei rifiuti ammessi in discarica, figurano anche alcuni prodotti da trattamenti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità:**

*19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata*

*19.05.02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata*

*19.06.04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*

*19.06.06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*

*Detti urbani possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento (ad es. biostabilizzazione) che riduca i quantitativi di sostanza organica biodegradabile, evitando quindi quelle sostanze che producono emissioni di biogas e limitando il carico inquinante del percolato.*

*Al fine di valutare la necessità o meno di trattamento, dovrebbe essere effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione dell'indice respirometrico dinamico, determinato*



*secondo la norma UNI/TS 11184, non superiore a 1000 mgO<sub>2</sub> /kgSVh, giusta lett. g) della nota della tabella 5, contenuta all'art. 6 del DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.*

**4)** *Per la conferibilità all'impianto dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico previsto nell'elenco predisposto dal proponente, e individuati alla lett. f) della nota della tabella 5, contenuta all'art. 6 del DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.*

*19.12.10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*

*19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*

*occorre che gli stessi rispettino i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi previsti nella citata tabella 5, ad esclusione del parametro "DOC".*

*Inoltre, a soli fini interpretativi ed in attesa del nuovo decreto ministeriale, si segnala che dette categorie sono incluse nella Tabella 11 del Manuale/Linee guida ISPRA n. 145/2016, per le quali occorre verificare l'efficacia e l'efficienza del trattamento stesso, valutando il "contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica del contenuto di tale materiale che deve essere minimo e comunque inferiore al 15%. Nel caso in cui i rifiuti elencati in tabella 11 provengano dal trattamento meccanico di rifiuti non urbani, la necessità di trattamento deve essere valutata in funzione della provenienza del rifiuto in ingresso al suddetto trattamento, sulla base dell'approccio metodologico riportato al paragrafo 6 della presente linea guida".*

**5)** *Inoltre, dagli elaborati progettuali si evince la volontà del proponente di trattare anche alcune categorie di rifiuti per i quali l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di discarica, dovrà valutare, caso per caso, la necessità e la tipologia di trattamento, tenendo conto sia del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2003 che delle possibili interazioni con gli altri rifiuti smaltiti nella medesima discarica (ad esempio 01.01.01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi, 01.01.02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi, 01.03.08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07). Anche in questo caso non si hanno notizie circa il flusso dei rifiuti e sulle eventuali caratteristiche di ammissibilità in discarica degli stessi.*

*Relativamente ai rifiuti quelli individuati dal codice CER 17.08.02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01), per i quali l'art. 6, comma 7, lett. b) del DM 27/09/2010 e ss.mm.ii. stabilisce "Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5°".*

*In sede di controdeduzioni alle osservazioni dell'ARPA, che con nota n. 11563 del 06/03/2019 aveva richiesto di "rivedere le previsioni progettuali in merito alle modalità di coltivazione dei rifiuti", il proponente ha ritenuto di precisare solo che "nella fase gestionale si avrà cura di evitare il contatto tra i rifiuti a base di gesso (es. cod. CER 17.08.02) con rifiuti biodegradabili".*

*Infine, con riferimento ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, nel piano di gestione operativa presentato dal proponente (elaborato R05) si richiama esclusivamente l'abrogato D.M. 5 agosto 2005, oggi non più applicabile, con conseguente impossibilità di garantire i vigenti criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti speciali nonché i relativi protocolli di analisi e campionamenti.*

*In forza delle superiori osservazioni, si rileva che il progetto, nonostante la rimodulazione dei codici CER da smaltire, contempla, comunque, alcune categorie di rifiuti non ammissibili in discarica, mentre per altre tipologie che necessitano di preliminare trattamento non viene fornita alcuna notizia anche relativamente alle fonti di approvvigionamento, con conseguente impossibilità di alcuna tracciabilità dei rifiuti stessi. Sul punto si rileva, altresì, che i documenti progettuali non fanno cenno ai "dati reali di flusso dei rifiuti in entrata per l'impianto esistente" richiamati nella*



nota dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 14998 del 04/04/2019. Parimenti non vengono fornite notizie in merito ai metodi di campionamento ed analisi preliminari dei rifiuti, necessari per accertare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

**D) Sulla produzione di biogas**

La questione della produzione, captazione e smaltimento del biogas viene affrontata al par. 4.6 della relazione tecnica (elaborato R01) ed in cui è riportato che: "... per la natura e la tipologia dei rifiuti che con l'impianto si intende trattare, è possibile escludere la possibilità di formazione di biogas da discarica in quantità tali da giustificare la realizzazione delle opere di captazione e smaltimento del biogas, in questa sezione viene ugualmente trattato l'argomento allo scopo di trovarsi attrezzati per la corretta gestione della specifica problematica, nel caso, a seguito di specifiche indagini, se ne dovesse riscontrare la necessità".

L'impianto di estrazione e combustione del biogas risulta schematicamente costituito dalle seguenti sezioni: estrazione, aspirazione e controllo, torcia ad alta temperatura.

Pertanto, il proponente, nella sostanza, subordina la realizzazione delle strutture relative alla captazione e smaltimento del biogas alle verifiche sulla effettiva produzione dello stesso da effettuarsi durante la fase di esercizio.

Sul punto, il D. Lgs. n. 36/2003, relativamente alla protezione delle matrici ambientali per gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi prevede che: "Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici [...] impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti i rifiuti biodegradabili)" (cfr. Allegato 1, punto 2.2).

Come anzidetto, l'impianto in questione tratta anche rifiuti putrescibili/fermentescibili individuati da diversi codici CER, circostanza confermata dagli elaborati progettuali.

Nello SIA (pag. 120) si riporta che: "Nella fase di gestione gli odori risultano dovuti essenzialmente alle sostanze volatili contenute nel biogas che si genera dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti ed in maniera marginale al traffico veicolare degli automezzi utilizzati per il conferimento. In funzione dei modesti quantitativi di rifiuti biodegradabili prevedibili, si ritiene di scartare la soluzione di pozzi verticali realizzati in elevazione durante la gestione della discarica. Non si esclude, comunque, la soluzione dei pozzi verticali trivellati a fine gestione operativa. In questo modo si vuole prevenire la richiesta della previsione di un sistema di captazione del biogas la cui eventuale realizzazione sia condizionata all'effettivo riscontro della presenza di metano nelle quantità minime necessarie a mantenere una torcia, come meglio spiegato nella relazione tecnica di progetto".

Con nota prot. n. 11563 del 06/03/2019 ARPA aveva rilevato "l'obbligo di captazione del biogas nelle discariche che ricevono rifiuti biodegradabili", richiedendo al proponente "di predisporre una stima dei quantitativi di biogas potenzialmente emettibili dalla superficie della discarica, anche sulla base dell'esperienza maturata nella gestione delle altre vasche, che ricevono tipologie simili di rifiuti".

In sede di controdeduzioni il proponente afferma che: "Se dai monitoraggi effettuati sulla qualità dell'aria circostante la discarica emergesse la presenza di sostanze gassose si realizzerà un sistema di estrazione e smaltimento del biogas e si provvederà alla realizzazione di monitoraggi specifici come quelli di seguito elencati".

Anche in sede di controdeduzioni al P.I.I. della C.T.S, il proponente ha argomentato come di seguito: "In ordine al biogas eventualmente prodotto, si ribadisce che si prevede un quantitativo estremamente ridotto di rifiuti biodegradabili abbancati in discarica, per cui si ritiene che il biogas eventualmente prodotto non sia sufficiente addirittura ad alimentare la torcia, la cui realizzazione e funzionamento è previsto solamente se si verificheranno le condizioni", precisando, altresì, che



*“allo stato previsionale [...] non si prevede la presenza di emissioni convogliate, anche per la riduzione operata del numero dei codici CER riconducibili a rifiuti biodegradabili”.*

*Il fatto che i rifiuti che presentano caratteristiche di biodegradabilità siano riconducibili ad un numero limitato di codici CER non esclude, evidentemente, la produzione di biogas atteso che nulla è dato sapere in ordine alla quantità, o alle eventuali limitazioni imposte dal gestore, dei rifiuti stessi che saranno ammessi in discarica. Inoltre, si osserva che nessuna stima dei quantitativi di biogas potenzialmente emettibili dalla superficie della discarica è stata effettuata dal proponente, ancorché espressamente richiesta da ARPA. Detta richiesta, peraltro, appare facilmente ottemperabile dalla ditta proponente, atteso che la stessa gestisce l'attigua discarica in località Principe del comune di Camastra, attualmente in esercizio e di cui il presente progetto rappresenta l'ampliamento.*

*L'impostazione progettuale e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire impongono, dunque, la realizzazione delle strutture necessarie alla captazione e smaltimento del biogas, a fini di tutela ambientale e con riferimento alle emissioni in atmosfera, non potendo le stesse essere considerate opzionali rispetto alla gestione dell'impianto.*

**E) Sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo.**

*Tra le integrazioni documentali inoltrate dal proponente, figura anche il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 120/2017 (elaborato R09).*

*Dall'esame dello stesso, si rileva un volume degli scavi pari a 59.000 m<sup>3</sup>, di cui per operazioni di riporto con materiali provenienti dagli scavi: 18.000 m<sup>3</sup>, mentre il materiale in eccesso, pari a circa 41.000 m<sup>3</sup>, verrà completamente utilizzato per la realizzazione della copertura finale del bacino in fase di esercizio.*

*Il piano presentato non rappresenta adeguatamente il numero e le caratteristiche dei punti di indagine, con specifico riferimento all'allegato II al DPR n. 120/2017, nonostante quanto già puntualmente rilevato in sede di P.I.I.*

*Invero, il proponente prevede di realizzare sette punti di prelievo all'interno dell'area ma, in considerazione che la discarica in ampliamento interessa una superficie di circa 30.000 m<sup>2</sup>.*

*Detto numero risulta, però, insufficiente, alla luce delle previsioni dell'allegato 2 al D.P.R. n. 120/2017 che per aree superiori a 10.000 m<sup>2</sup> stabilisce un numero di punti di prelievo pari a “7 + 1 ogni 5.000 metri quadri”.*

*Per quanto precede, il piano preliminare così formulato non risulta idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato D.P.R. n. 120/2017, applicabile alle “opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale”.*

**F) Sul Piano finanziario ex art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003**

*La ditta proponente ha integrato, su richiesta dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità effettuata con nota prot. n 14998 del 04/04/2019, il piano finanziario, previsto come allegato alla domanda di autorizzazione dall'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.*

*L'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 stabilisce che il piano finanziario deve contenere, tra l'altro, “i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale”. Inoltre il punto 7.1 dello stesso allegato 2 prevede che anche il piano finanziario sia oggetto di approvazione da parte dell'autorità competente.*

*Detti costi, invero, non sono riportati nel piano finanziario predisposto dal proponente che alla specifica voce OA 3.4 non prevede alcuna spesa, da cui discende la non conformità del piano medesimo con le previsioni del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.*

**G) Sul Piano di sorveglianza e controllo (PSC)**

*L'elaborato R07 tratta del Piano di sorveglianza e controllo predisposto dal proponente.*





*Il PSC costituisce allegato alla domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della discarica (art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 36/2003 ss.mm.ii.) e secondo quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 36/2003 è oggetto di approvazione da parte dell'autorità competente.*

*L'ARPA con nota prot. n. 11563 del 06/03/2019 ha ritenuto di richiederne l'integrazione del PSC "con una sezione relativa ai controlli periodici che il gestore deve eseguire per monitorare le emissioni diffuse dal corpo dei rifiuti".*

*Anche la C.T.S. nel P.I.I. n. 19/2019 ha affrontato la questione relativa alle emissioni diffuse di biogas durante la fase di gestione operativa che "possono avere impatto negativo sull'ambiente" (vd. criticità n. 18).*

*In sede di controdeduzioni, il proponente ha ritenuto sostanzialmente sufficienti le indicazioni già riportate nel PSC precisando ulteriormente che "Laddove, in fase di gestione operativa, dovessero emergere dati analitici identificativi di emissioni diffuse con potenziali effetti negativi sull'ambiente, d'intesa con l'ARPA si provvederà a rimodulare il PSC".*

*Pertanto, anche in questo caso, non si condivide che le eventuali modifiche ed integrazioni al PSC siano apportate solo a seguito di verifiche e monitoraggi sulle emissioni eseguite dallo stesso proponente, mentre appare più opportuno, ai fini della corretta individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore, che dette integrazioni non rimangano subordinate all'esecuzione delle sopra richiamate verifiche, onde evitare rischi, anche solo potenziali, per la salute e per l'ambiente.*

#### **H) Sul Piano di Monitoraggio Ambientale**

*A seguito di specifica richiesta di integrazioni, il Proponente ha sviluppato un PMA che avrebbe dovuto essere conforme, come specificato nelle sue premesse, alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)". Tuttavia dall'analisi del documento, si evince un sostanziale disallineamento rispetto alle citate LL.GG..*

*Un PMA dovrebbe definire, a partire da misure nella fase di ante operam, gli effetti che la realizzazione (corso d'opera) e l'esercizio dell'impianto (post operam) hanno sulle caratteristiche quali-quantitative delle componenti ambientali significative. Il Proponente al contrario, prevede solo per l'atmosfera (e solo per il monitoraggio delle PTS) campagne di acquisizione nelle tre fasi sopra indicate; per le acque sotterranee e per il rumore si prevede la sola fase di post operam; di quest'ultima inoltre non è dato sapere quale sia la sua durata, si fa riferimento solo alla frequenza, lasciando pensare ad un post operam che si estende fino a fine vita dell'impianto. Tuttavia, la gestione dell'impianto viene monitorata mediante lo strumento rappresentato dal PSC, che è diverso dal PMA, benché tra i due debba esserci un'armonica sinergia. In tal senso, il monitoraggio sul percolato, sul biogas e sui rifiuti, è oggetto specifico del PSC e non del PMA.*

*L'indeterminatezza della durata delle fasi di monitoraggio, determina incertezza sul computo delle risorse economiche da destinare al monitoraggio ambientale definito dal PMA.*

*Si evidenzia, inoltre, come nei paragrafi introduttivi si indichi la componente acque superficiali tra quelle da monitorare, ma di contro la stessa non viene sviluppata in un apposito capitolo.*

*Il PMA proposto dal Proponente non risulta, dunque, congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa vigente e dalle LL.GG."*

**Vista** la nota ARTA prot. n. 21196 del 23/04/2020 con la quale il Servizio 1 ha effettuato alla società proponente la comunicazione di cui alla L.R. n. 7/2019;

**Vista** la nota n. 202 datata 30/04/2020, assunta al prot. ARTA n. 23249 del 02/05/2020, con la quale la ditta proponente, A & G s.r.l., ha formulato osservazioni al parere C.T.S. n. 108/2020, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019, corredate dai seguenti documenti ed elaborati



1. Osservazioni puntuali alle valutazioni finali della Commissione Tecnico Specialistica
2. Elaborato A03\_V2 – Elenco codici CER modificato
3. Elaborato R07\_V2 – Piano di sorveglianza e controllo modificato
4. Elaborato R09\_V2 – Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo modificato
5. Elaborato Piano finanziario V2 rielaborato
6. Elaborato Piano di Monitoraggio ambientale V2 – modificato
7. Chiarimento in ordine al nuovo Piano di monitoraggio ambientale a firma del progettista redattore del piano
8. Particolare di dettaglio elaborato D01- planimetria

e richiesto *“la revisione delle valutazioni finali e del conseguente parere emesso daparte della Commissione, e dunque l’adozione da parte della Commissione di parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto presentato...”*;

**Rilevato**, altresì, che il proponente, controdeducendo al summenzionato parere della C.T.S. n. 108/2020, rileva che: *“Si producono di seguito le osservazioni puntuali rispetto alle valutazioni operate dalla CTS, integrate da appositi elaborati tecnici aggiuntivi, chiarendo alcuni punti e recependo in modo sostanziale le valutazioni relative a taluni codici CER e alle azioni di monitoraggio, con ciò ritenendo che le presenti osservazioni chiariscano e superino, integralmente e definitivamente, le criticità evidenziate”*;

**Visto** l’art. 13, comma 1, della L.R. n. 7/2019 che espressamente stabilisce: *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.”*;

**Preso atto** che il proponente, in relazione alle plurime criticità evidenziate nel citato parere della C.T.S. n. 108/2020 ha formulato specifiche osservazioni e chiarimenti come di seguito riportato:

**A)** Sul vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), viene specificato che *“non è intendimento di questa ditta, per come risulta dagli atti progettuali, utilizzare alcuna porzione dell’area in disponibilità del proponente rientrante nella zona vincolata, con livello di tutela 2, per la quale – come rilevato dalla CTS – sussiste l’impossibilità di utilizzo per le attività dell’impianto. Dette aree sono considerate aree di rispetto sulle quali non sarà eseguito alcun intervento”*.

**B)** Sulla coerenza con il PRGRS, viene prodotta, mediante *Google Earth*, una nuova misurazione della distanza della discarica dal centro abitato di Camastra da cui si rileverebbe un valore pari a di 3.010,61 metri.

Il proponente, dopo aver precisato che il punto di partenza precedentemente utilizzato non era quello più prossimo al centro abitato di Camastra, rileva che: *“Va comunque evidenziato che tale misurazione è stata cautelativamente operata dal confine della proprietà, poiché la recinzione dell’impianto non corrisponderà al limite della proprietà della ditta ma sarà posta all’interno della stessa, e quindi la distanza – commisurata secondo le indicazioni fornite dal PRGRS 2017, sarà ancora superiore. Difatti, come si evince dal particolare planimetrico riportato alla precedente pag. 5, risulta chiaro che il bordo vasca, in corrispondenza del quale verrà apposta la recinzione, risulta planimetricamente arretrato di ml 12,15 dal confine della proprietà della ditta, per cui alla distanza di ml 3.010,61 – quale rilevata dal confine della proprietà al centro abitato - vanno aggiunti ulteriori ml 12,15, che rappresentano la distanza della recinzione posta a bordo vasca dal confine della proprietà. per complessivi ml 3.022,76, che rappresentano la distanza dalla recinzione al centro abitato. Pertanto le indicazioni fornite dal PRGRS 2017 adottato dalla Regione sono rispettate”*.



C) Sulla ammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti prevista in progetto il proponente precisa che: *“In base alle risultanze del parere della CTS, si escludono dall’elenco dei codici CER per cui è richiesta di autorizzazione i seguenti codici:*

- 02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08;
- 19.02.10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti

Inoltre, il proponente comunica la rinuncia a potere accettare nell’impianto i rifiuti individuati con i CER 01.01.02, 01.03.08 e 17.08.02.

Viene quindi riformulato l’elenco dei codici CER ammissibili in discarica” (Elaborato A03-Vers. 02 del 27/04/2020).

In relazione alle altre tipologie di rifiuti segnalate nel parere della C.T.S. n. 108 del 15/04/2020, il proponente rappresenta che *“La discarica è tutt’ora in esercizio e i rifiuti in ingresso sono ammessi solo se conformi al D.M.27/09/2010 e ss.mm.ii. Per comodità di lettura, si riporta la procedura interna di ammissione dei rifiuti in discarica. Il produttore del rifiuto, attraverso una sezione dedicata del sito internet di A&G, compila una scheda tecnica del rifiuto e una caratterizzazione di base, allegando un rapporto di prova (RdP), emesso da un laboratorio chimico, in cui sono richiesti tutti i composti indicati dal DM 27/09/2010, aggiornato con DM 24/06/2015 (Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi). È incaricato, dunque, un diverso laboratorio chimico che effettuerà le controanalisi sul rifiuto. Solo se il RdP sarà conforme al DM 27/09/2010 e ss.mm.ii. il rifiuto sarà omologato e potrà essere conferito in discarica, seguendo una pianificazione settimanale che viene comunicata al produttore. La validità dell’omologa è di un anno a partire dalla data del RdP prodotto. Alla scadenza, su richiesta del produttore, con le modalità sopra descritte, si provvede a formulare nuova omologa”*

Per i rifiuti che derivano da trattamenti di compostaggio o di digestione anaerobica il proponente precisa che *“Su detti CER, come dalla CTS evidenziato e sempre applicato dal proponente in qualità di gestore di impianto di smaltimento DI, il criterio di accettabilità è previsto dalla lett. g) della nota della tabella 5, contenuta all’art. 6 del DM 27/09/2010 e ss.mm.ii. Non possono essere (e non verranno comunque) ammessi a conferimento i rifiuti che, in sede di verifica preliminare e accertamento analitico, non presentino le caratteristiche previste dalla legge e non siano stati sottoposti ad idoneo trattamento preliminare, laddove previsto dalle vigenti norme, alle quali il gestore dell’impianto, al pari del conferitore, deve assolutamente conformarsi”*.

In relazione ai flussi di rifiuti in entrata all’impianto nelle osservazioni viene riportato che *“Il proponente, operando in regime di libero mercato, non può prevedere nell’arco temporale di durata dell’autorizzazione richiesta (decennale), i flussi di rifiuti speciali in ingresso, né il trend determinato anche dall’implementazione auspicabile di tutte le operazioni previste nella gerarchia dei rifiuti (prevenzione, riuso, recupero, anche energetico), che plausibilmente comporterà una modifica quali-quantitativa dei rifiuti che perverranno nell’impianto in futuro. La tracciabilità dei rifiuti è sempre garantita dall’attuale ordinamento mediante i formulari, in fase di gestione operativa. In ordine ai dati reali di flusso dei rifiuti in entrata per l’impianto esistente, si riportano di seguito i prospetti riepilogativi dei rifiuti introitati – con dettaglio dei codici CER e delle quantità – relativi all’ultimo biennio (anni 2018-2019)”* e che *“In relazione a quanto sopra ed alle precedenti osservazioni – come sopra evidenziato, è stato ulteriormente rivisto l’elenco dei Codici CER ammissibili in discarica, diminuendone ulteriormente il numero”*.

D) Sulla produzione di biogas e sulla mancata realizzazione dell’impianto per la sua captazione, circostanza contestata sia da Arpa Sicilia che dalla C.T.S., il proponente modifica il suo precedente orientamento, precisando che: *“Si recepisce quanto evidenziato dalla CTS, per il proponente*



*procederà in ogni caso alla realizzazione delle strutture necessarie alla captazione e smaltimento del biogas, peraltro già previste in progetto e nel PSC”.*

**E)** Sulla rilevata non conformità del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 120/2017, il proponente evidenzia che: *“Si recepisce quanto evidenziato dalla CTS e si ripropone il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, riformulato prevedendo un numero di punti di prelievo adeguato alle indicazioni richiamate dalla CTS”.*

A tal fine produce nuovo elaborato R09 V2 del 25/04/2020 in cui il numero di punti di prelievo viene elevato a 13, tenendo conto della superficie dell’area in questione.

**F)** Sul Piano finanziario ex art. 8 del D. Lgs. n. 36/2003, la ditta proponente riproduce il piano (vers. 02 del 30/04/2020), rimodulato secondo le indicazioni fornite dalla C.T.S., e la voce OA 3.4 che precedentemente non prevedeva alcuna spesa riporta, ora, una spesa pari ad € 17.500,00.

**G)** Sul Piano di sorveglianza e controllo (PSC) per il quale l’ARPA aveva richiesto specifiche integrazioni, giusta nota prot. n. 11563 del 06/03/2019, il proponente rappresenta che *“Si produce quindi un nuovo piano di sorveglianza e controllo, rimodulato, implementando una sezione relativa ai controlli periodici che il gestore deve eseguire per monitorare le emissioni diffuse dal corpo dei rifiuti”* (Elaborato R07-V2 del 30/04/2020).

**H)** Sul Piano di Monitoraggio Ambientale, il proponente presenta un nuovo elaborato (PMA-V02 del 27/04/2020) ed osserva che: *“Il PMA, rivisto alla luce del parere del C.T.S., riporta esplicitamente le frequenze del monitoraggio divise per fase progettuale e per componenti analizzate. Nel PMA allegato sono state evidenziate in giallo le modifiche e/o integrazioni eseguite. Per ciò che concerne il monitoraggio durante la gestione e post-gestione dell’impianto bisognerà fare riferimento a quanto riportato nel PSC”.*

Il nuovo elaborato prende in esame i fattori rumore, atmosfera, polveri, emissioni in atmosfera, risorsa idrica, percolato, acque meteoriche di ruscellamento, rifiuti e riporta che: *“Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) di seguito esposto ed allegato alla VIA racchiude l’insieme delle attività, che il proponente porrà in essere affinché, le previsioni degli impatti ambientali, riportati nella VIA, siano verificati. Per tale ragione, per ogni componente analizzata, il PMA è articolato in tre fasi, permettendo di valutare che gli impatti analizzati all’interno della VIA e le loro previsioni, siano in linea con i valori reali misurati in fase di realizzazione e successiva gestione del progetto, nonché prevedere tutte le azioni correttive eventualmente da intraprendere. Come riportato nel seguito, per ogni componente, si distinguono:*

- *Il monitoraggio ante operam (MAO).*

*Il monitoraggio ante operam si concluderà prima dell’inizio delle attività interferenti la componente ambientale, ovvero, prima dell’insediamento dei cantieri e dell’inizio dei lavori. Il monitoraggio ante operam avrà come obiettivo principale quello di determinare lo stato ambientale prima del verificarsi degli effetti causati dalla realizzazione dell’opere. Nella fattispecie, valutare gli effetti dovuti alla realizzazione della nuova vasca.*

- *Il monitoraggio in corso d’opera (MCO).*

*Il monitoraggio in corso d’opera avrà inizio il giorno dell’apertura dei cantieri per la realizzazione dell’opera. Questo monitoraggio presenta la maggiore variabilità, essendo intimamente legato al progredire dei lavori.*

- *Il monitoraggio post operam (MPO).*

*Il monitoraggio post operam comprende le fasi contestuali e successive alla messa in esercizio definitiva dell’opera, con inizio non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. I valori ottenuti dalla campagna di rilevamento, confrontati con le determinazioni ante operam, permetteranno di valutare eventuali deviazioni rispetto alle attese”.*





**Considerato e Valutato che:**

- In sede di osservazioni ex art. 13 della L.R. n. 7/2019, il proponente recepisce quasi integralmente le questioni riportate nel parere non favorevole della C.T.S. alla realizzazione dell'ampliamento della discarica in argomento (n. 108/2020), predisponendo, altresì, la revisione degli elaborati progettuali oggetto di criticità;

- Nell'ambito del procedimento partecipativo attivato con la nota prot. ARTA n. n. 21196 del 23/04/2020, alla luce delle produzioni documentali da parte del proponente, possono aggiornarsi, ed in buona parte superarsi, i motivi di diniego precedentemente espressi con il parere negativo della C.T.S. n. 108 del 15/04/2020, ferma restando, in ogni caso, l'ottemperanza alle condizioni ambientali di seguito riportate;

**Valutato, altresì, che:**

- Con riferimento ai rifiuti identificati dal codice CER 01.01.02, si rileva una contraddizione tra quanto riportato nelle osservazioni del proponente (pag. 16), in cui si comunica la rinuncia a trattare detti rifiuti, e quanto riportato, invece, nell'elaborato A03-Vers. 02 del 27/04/2020 (Elenco dei codici CER), in cui detta categoria (rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi) viene mantenuta.

- Con riferimento alla distanza minima della discarica dal centro urbano di Camastra (3 km), trattandosi di criterio escludente per la localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi previsto dal PRGRS, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30/09/2004 e successivamente aggiornato con Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 21/04/2017, e tenuto conto dell'esiguità del margine dichiarato dal proponente (circa 10 metri su 3.000 metri) occorre dimostrare, con oggettivo grado di precisione, il rispetto di detto criterio. In questo caso, appare necessario provvedere a posizionare su idonea cartografia, in scala non inferiore a 1:2.000, i punti di partenza e di arrivo per eseguire la misurazione della distanza, come di seguito specificato:

a) punto di partenza: recinzione dell'impianto (PRGRS - Cap. IX°, La Localizzazione degli impianti - Linee Guida, punto 3) Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati).

b) punto di arrivo: perimetrazione del centro urbano, definito dall'art. 3, comma 1, punto 8) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., come individuato da apposita deliberazione di delimitazione adottata del Comune di Camastra, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Nuovo CDS.

**Considerato che:**

Relativamente al biogas, il proponente rappresenta l'impianto di "captazione e combustione" nell'elaborato D12.

Nella Relazione tecnica (elab. R01) di progetto viene riportato che: *"La torcia ad alta temperatura costituisce un dispositivo di protezione ambientale di cui ciascun gestore di discarica si deve dotare per bruciare il biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti, evitando la dispersione dello stesso in atmosfera. In particolare si procede alla combustione in torcia in modo da garantire costantemente il mantenimento delle condizioni di sicurezza della discarica"*.

Nelle intenzioni del proponente, dunque, il biogas prodotto viene combusto mediante "torcia" (pag. 120 dello SIA), come confermato nelle integrazioni oggetto delle odierne valutazioni, in cui il PSC fa menzione "dell'ingresso" del biogas alla torcia (par. 7.1 e 7.2).

**Considerato e valutato che:**

- La norma comunitaria di riferimento in materia di discariche di rifiuti è la direttiva 1999/31/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e che, ai sensi dell'allegato 1), punto 2.5, del decreto citato, *"Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico"*. Inoltre, *"Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia,*



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.*

*Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura  $T > 850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  in volume e tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  s.”*

- Il proponente non chiarisce le ragioni per le quali non si provveda al recupero energetico, né fornisce elementi volti a dimostrare l'impraticabilità per detto utilizzo del biogas, propendendo esclusivamente per la sua combustione.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

Parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto “*Ampliamento lato EST della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c/da Principe nel territorio del comune di Camastra (AG)*”, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali:

<b>Condizione Ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto della prescrizione	Produzione di un elaborato cartografico in scala non inferiore a 1:2.000 indicante la distanza tra il centro abitato di Camastra, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., e la discarica sita in contrada Principe del medesimo comune. Detta distanza va misurata tra la recinzione della discarica e la delimitazione del centro abitato adottata dal Comune di Camastra ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Camastra

<b>Condizione Ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Paesaggio e beni culturali</b>
Oggetto della prescrizione	Acquisizione del parere definitivo sul progetto da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento

<b>Condizione Ambientale n. 3</b>	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>



<b>Condizione Ambientale n. 3</b>	
Oggetto della prescrizione	Modifica dell'elenco dei codici CER ammessi in discarica predisposto dal proponente mediante esclusione dei rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi (codice 01.01.02).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	-

<b>Condizione Ambientale n. 4</b>	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto della prescrizione	Con riferimento alla combustione del biogas, il soggetto gestore dovrà preliminarmente dimostrare l'impraticabilità del recupero energetico dello stesso.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	-

<b>Condizione Ambientale n. 5</b>	
Macrofase	Ante operam - In corso d'Opera - Post-operam
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Monitoraggio ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam, corso d'opera che per la fase post-operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il soggetto gestore dovrà, inoltre, trasmettere periodicamente agli organi di controllo una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva - Esercizio - Dismissione dell'opera
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	ARTA

<b>Condizione Ambientale n. 6</b>	
Macrofase	In corso d'opera
Fase	Fase di cantiere



<b>Condizione Ambientale n. 6</b>	
Ambito di applicazione	<b>Atmosfera - Rumore e vibrazioni</b>
Oggetto della prescrizione	In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine e dai mezzi d'opera. A tal fine il proponente dovrà predisporre un Progetto Ambientale per la Cantierizzazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Cantiere
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	Comune di Camastra

<b>Condizione Ambientale n. 7</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	Potranno essere accettati in discarica solo i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal Decreto M.A.T.T.M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nel suddetto decreto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	-

<b>Condizione Ambientale n. 8</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	La società proponente dovrà comunicare, con cadenza almeno trimestrale, all'Autorità ambientale della Regione Siciliana ed all'Arpa Sicilia la quantità di percolato prodotta e smaltita, nonché le risultanze della classificazione analitica del percolato prodotto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	ARTA

<b>Condizione Ambientale n. 9</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali - Monitoraggio ambientale</b>





<b>Condizione Ambientale n. 9</b>	
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere mantenuto in esercizio un sistema automatizzato di allontanamento del percolato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo. E' vietata, inoltre, ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	ARTA

<b>Condizione Ambientale n. 10</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio e fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	Il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. In particolare, dovranno essere tenuti in piena efficienza i sistemi di captazione del biogas e del percolato nonché le strutture dedicate allo stoccaggio di quest'ultimo, sia nella fase operativa che post-operativa, nonché della rete per la raccolta delle acque di ruscellamento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio - Dismissione opera
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	-

<b>Condizione Ambientale n. 11</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio e fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	In caso di combustione del biogas prodotto, il soggetto gestore dovrà osservare le indicazioni tecniche di cui al punto 2.5 dell'Allegato 1) al D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Esercizio - Dismissione opera
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	-

<b>Condizione Ambientale n. 12</b>	
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali -Mitigazioni</b>
Oggetto della prescrizione	Nella realizzazione della copertura superficiale finale la società dovrà



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**




per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

<b>Condizione Ambientale n. 12</b>	
	attenersi a quanto previsto nel punto 2.4.3 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. Al fine di ridurre la produzione di percolato, la copertura finale potrà essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in assestamento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Dismissione opera
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	-

## Servizio I – Valutazioni Ambientali

pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**FOGLIO FIRME**  
**ADUNANZA DEL 20 MAGGIO 2020**  
**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
**per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

N	COGNOME E NOME	FIRMA
1	ANGELINI Aurelio (Presidente)	
2	SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	<b>SANTIAPICHI XAVIER</b> Firmato digitalmente da SANTIAPICHI XAVIER Data: 2020.05.20 09:08:05 +02'00'
3	COBELLO Laura (Componente Nucleo)	Firmato digitalmente da: COBELLO LAURA Data: 20/05/2020 09:45:09
4	BARATTA Domenico	 DOMENICO BARATTA ARUBA S.P.A. 20.05.2020 08:12:40 UTC
5	BORDONE Gaetano	<b>BORDONE GAETANO</b> Firmato digitalmente da BORDONE GAETANO Data: 2020.05.20 10:17:51 +02'00'
6	CAMPILONGO Sandro	
7	CARTARRASA Salvatore	Firmato digitalmente da <b>SALVATORE CARTARRASA</b> CN = CARTARRASA SALVATORE C = IT
8	CASSAR Adriana	Firmato digitalmente da: CASSAR ADRIANA Data: 20/05/2020 10:36:10
9	CASTIGLIONE Simona	Firmato digitalmente da: CASTIGLIONE SIMONA Ruolo: INGEGNERE Data: 20/05/2020 10:23:27
10	DI LEO Carlo	 Firmato digitalmente da: CARLO DI LEO Data: 20/05/2020 10:39:25 CN = DI LEO CARLO C = IT O = CCNAF 2.5.4.11 = N. Isc. 1008 DOTTORE FORESTALE CARLO DI LEO RSA/2044
11	DI ROSA Giuseppe	<b>DI ROSA GIUSEPPE</b> Firmato digitalmente da DI ROSA GIUSEPPE Data: 2020.05.20 10:45:00 Data: 20/05/2020 12:40:18
12	FLOCCO Lidia	Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digit
13	FRANCHINA Francesco	Firmato digitalmente da <b>FRANCESCO FRANCHINA</b> CN = FRANCHINA FRANCESCO C = IT
14	GALATI TARDANICO Carmelo	 Firmato digitalmente da: GALATI TARDANICO CARMELO Firmato il 20/05/2020 12:46 Serial: Certificato: 4180761629613391944492849117239538759 Valido dal 23/01/2020 al 22/01/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3







**Servizio I – Valutazioni Ambientali**  
pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

LENTINI FRANCO

2020.05.20 11:16:41

Signer:  
CN=LENTINI FRANCESCA  
C=IT  
2.5.4.4=LENTINI  
2.5.4.42=FRANCESCA MAI

Public key:  
RSA/2048 bits

15	LENTINI Francesca Maria		
16	LIUZZO Giuseppina	Firmato digitalmente da:GIUSEPPINA LIUZZO Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821 Data:20/05/2020 12:55:14	
17	MANGIAROTTI Maria Stella	Firmato digitalmente da <b>Maria Stella Mangiarotti</b> CN = Mangiarotti Maria Stella C = IT	MESSANA GIUS 2020.05.20 11:32:58 CN=MESSANA GIUSEPPE C=IT O=CONAF 2.5.4.11=N: iscr. 902 RSA/2048 bits
18	MESSANA Giuseppe		
19	MESSINEO Antonio	Firmato digitalmente da <b>ANTONIO MESSINEO</b> CN = MESSINEO ANTONIO C = IT	
20	MONTEFORTE Guido	Firmato digitalmente da <b>Guido Monteforte</b> <small>CN = MONTEDUOMO GUIDO/1013491562030000375054.gpnmf2.dcu@Dip12199.2.net O = Progetto CNE Ingegneria C = IT</small>	
21	MORICI Claudia	Firmato digitalmente da: <b>MORICI CLAUDIA</b> Firmato il 20/05/2020 09:54 Seriale Certificato: 52353917787522701601479897851715665679 Valido dal 25/03/2020 al 25/03/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	
22	ORIFICI Michele		 <b>ORIFICI MICHELE</b> 20.05.2020 10:10:47 UTC
23	PULVIRENTI Danilo	Firmato digitalmente da <b>DANILO PULVIRENTI</b> CN = PULVIRENTI DANILO C = IT	
24	RAINERI Riccardo		 <b>RAINERI RICCARDO</b> 20.05.2020 10:22:48 UTC
25	RONDISVALLE Fausto	Fausto B.F. Ronsisvalle	Digitally signed by RONSISVALLE FAUSTO BALDOVINO FRANCESCO C: IT
26	SALVIA Pietro	Firmato digitalmente da	SALVIA PIETRO 2020.05.20 10:25:03 CN=SALVIA PIETRO C=IT O=CONAF 2.5.4.11=N: 1451 SEZ. A Prov. PA DOTTORE AGRONOMO PIETRO SALVA
27	SCURRIA Antonio	<b>ANTONIO SCURRIA</b>	
28	TOMASINO Maria Chiara	CN = SCURRIA ANTONIO C = IT	
29	VILLA Daniele		 <b>VILLA DANIELE</b> 2020.05.20 12:33:16 CN=VILLA DANIELE C=IT O=ORDINE AVVOCATI RC 2.5.4.97=VATTI-802801305 RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da:AURELIO ANGELINI  
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019  
Data:20/05/2020 09:28:20